

DECRETO DIRIGENZIALE N. 175 del 15 luglio 2005

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO  
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - L.2/2/1973 n° 7 modifi-  
cata ed integrata dalla L. 1/10/85 n° 539 e dalla Legge 23/08/04 n. 239 - Autorizzazione per la distribuzione e la  
vendita di GPL in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne nelle Province di Napoli, Caserta e  
Avellino - Società Futura Calor S.R.L. di Napoli.**

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n° 1741, convertito nella legge 812/1934, n° 367, ed il relativo regola-  
mento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n° 1303;

VISTA la legge 21 marzo 1958, n° 327, che disciplina la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempi-  
mento di GPL;

VISTA la legge 2 febbraio 1973, n° 7 recante norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la di-  
stribuzione di gas di petrolio liquefatto in bombole;

VISTO il D.M.I. del 14 maggio 2004 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi  
per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a  
13 mc";

VISTA la legge 1 ottobre 1985, n° 539, che ha modificato ed integrato la legge 2 febbraio 1973 n° 7;

VISTO il D. M. 23 dicembre 1985 che approva i modelli dei libri contabili e dei rendiconti per la tenuta del-  
la contabilità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 1 ottobre 1985, n° 539, nonché le norme per la te-  
nuta dei bollettari di quietanza da parte del venditore e della contabilità specifica delle cauzioni, da parte delle  
imprese distributrici di gas di petrolio liquefatto in bombole;

VISTO il D.Lgs 8 agosto 1994 n° 490;

VISTA la legge 23 agosto 2004 n.239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il  
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"

VISTA la Circolare della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie Ufficio C4, con la quale si  
definisce la competenza dello Stato e delle Regioni secondo il nuovo ordinamento costituzionale delineato dal-  
la legge costituzionale n.3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n.165;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 1540 del 12 aprile 2001;

VISTA la deliberazione della G. R. n. 3466 del 3/6/2000 ad oggetto " Attribuzione di funzioni ai Dirigenti  
della G. R. "

VISTA la circolare dell'Assessore al Personale n. 5 del 12/6/2000 nella quale viene specificato in particola-  
re che " rientrano nella competenza dei Coordinatori delle Aree o dei dirigenti delegati, ai sensi del punto g)  
della delibera 3466, i provvedimenti di cui agli art. 68 e 72 della L. R. 20/78 ";

VISTO il provvedimento di delega n.300 del 04/07/2005 del Coordinatore dell' A.G.C. Sviluppo Attività  
Settore Terziario;

VISTA l'istanza inoltrata in data 22/06/05 dalla Società Futura Calor S.r.l. con sede in Napoli, Via Luigi Pi-  
scettaro, 92/C, intesa ad ottenere l'autorizzazione per la distribuzione e la vendita di G.P.L. in bombole ed in  
piccoli serbatoi fissi, tramite autocisterna nelle Province di Napoli, Caserta e Avellino;

RITENUTO di poter autorizzare alla Società Futura Calor S.r.l. di Napoli, di esercire la distribuzione e la  
vendita di GPL in bombole e piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne nelle Province di Napoli, Caserta e Ave-  
linio;

VISTO il DPR del 3/6/98 n. 252 art. 1;

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dall'avente diritto;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03, nonché della espressa dichiarazione di regola-  
rità resa dal Dirigente del Servizio medesimo;

## AUTORIZZA

ART. 1 - La Società Futura Calor S.r.l. con sede in Napoli, Via Luigi Piscettaro, 92/C, ad esercire la distribuzione e la vendita di GPL in bombole e piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne nel territorio delle Province di Napoli, Caserta e Avellino.

ART. 2 - La Società, qualora non abbia già esibito idonea documentazione, sotto pena di decadenza, è tenuta a dimostrare entro 180gg. dalla data del presente decreto di:

a) essere proprietaria di un parco recipienti, comprendente bombole e piccoli serbatoi, rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958 n° 327 ed indicarne la consistenza numerica;

b) aver stipulato in esclusiva un contratto di imbottigliamento, la cui validità non sia inferiore ad un anno dalla data del presente decreto, con un impianto di riempimento e travaso di GPL, che abbia la disponibilità di serbatoi fissi tale da garantire la copertura del 20% della capacità volumetrica complessiva di tutte le bombole di proprietà, nonché di quelle imbottigliate per conto terzi;

c) aver adempiuto gli obblighi previsti nell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n° 7 modificata ed integrata dalla legge 1 ottobre 1985 n° 539, che prevede l'assicurazione obbligatoria per recipienti con capacità non inferiore ai 16 litri. L'assicurazione dovrà coprire anche i rischi connessi con le operazioni di rifornimento dei piccoli serbatoi fissi.

ART. 3 - La Società ha l'obbligo di immettere sul mercato ciascun recipiente accompagnato dalle istruzioni per l'uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell'art. 6 della legge 1 ottobre 1985, n° 539. La Società dovrà comunque disporre di propri tecnici qualificati per il pronto intervento laddove vengano segnalati disservizi di qualsiasi genere sulle installazioni presso l'utenza.

ART.4 - La società è tenuta, sotto la propria responsabilità, ad istruire i propri distributori ed addetti sul corretto uso dei recipienti contenenti GPL e dei relativi annessi.

ART. 5 - Nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata.

ART. 6 - La presente autorizzazione, non consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di GPL sfuso od in bombole in quantità superiore ai 500 Kg di prodotto, fatte comunque salve le misure fiscali e di sicurezza.

ART. 7 - Il titolare dell'autorizzazione è tenuto inoltre all'osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla legge 21 marzo 1958, N° 327 ed alla legge 2 febbraio 1973 n° 7 modificata ed integrata dalla legge 1 ottobre 1985 n° 539 e legge 23 agosto 2004 n.239 nonché dalle norme dettate dal D.M. 23 dicembre 1985 citato nelle premesse.

Il presente decreto viene trasmesso:

- al Sig. Assessore alle Attività Produttive;
- al Settore Attività Assistenza sedute di Giunta, Servizio Registrazione Atti Monocratici -Archiviazione Decreti Dirigenziali;
- al BURC per la relativa pubblicazione;

15 luglio 2005

Il Dirigente del Settore  
*Dr. L. Califano*